

Publicato il 02/09/2024

N. 03306 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 05833/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5833 del 2024, proposto da

Ordine dei Biologi della Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

nei confronti

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 01759/2024, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

RITENUTO

- che impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito del ricorso, le questioni di diritto sollevate da parte appellante appaiono meritevoli di approfondimento alla pubblica udienza che sarà fissata con separato decreto del Presidente di questa Sezione;

- che nelle more della definizione del giudizio nella opportuna sede di merito, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare opportuno mantenere la *res adhuc integra* sino alla conclusione della lite;

- che, pertanto, l'istanza cautelare proposta dall'Ordine dei Biologi della Lombardia deve essere accolta con sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;

- che le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione (Ricorso numero: 5833/2024) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Rinvia per il prosieguo dell'esame di merito ad una udienza pubblica che sarà fissata con separato decreto dal Presidente di questa Sezione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Stefania Santoleri

IL SEGRETARIO